

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 luglio 2017, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott. Francesca Cirelli della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuto l'incontro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla EUROFIDI scarl in liquidazione in data 21 marzo 2017. Hanno partecipato:

- EUROFIDI scarl in liquidazione (Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi) rappresentata dal Liquidatore Avv. Prof Guido Canale e dall' Avv. Paola Mollo, con l'assistenza degli Avv. Giovanni Villani e Marzia Galleano.
- FILCAMS CGIL nazionale in persona del Sig. Marco Demurtas, FILCAMS CGIL e UILTUCS nazionali, rappresentate con delega dalle strutture territoriali in persona, rispettivamente dei Sigg. Elisabetta Mesturino e Cosimo Lavolta, unitamente alla RSA in persona dei Sigg. Anna Lisa Balice e Michele Carretta

## PREMESSO CHE

- 1) EUROFIDI scarl in liquidazione, con sede legale a Torino svolgeva attività di garanzia dei fidi ed i servizi ad essa connessi. Tale attività era soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.
- 2) Con lettera del 21 marzo 2017, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per complessive n. 112 unità lavorative dichiarate in esubero, in forza presso le sede di Torino e le filiali di Ancona, Bologna, Osmannoro (FI), Perugia, Pisa, Novara, Genova, Alessandria, Stezzano (BG), Pescara, Gallarate (VA), Roma Eur e Milano. *Arre*
- 3) *Arre*  
A seguito della comunicazione a questo Ufficio della conclusione della fase sindacale con esito negativo, le Parti sono state convocate per l'espletamento della fase amministrativa in data odierna.
- 4) Nel corso del presente incontro, i referenti aziendali hanno preliminarmente dichiarato che:
  - ✓ con la soppressione dell'albo ex art. 107 del TUB al quale Eurofidi era iscritta, la Società aveva provveduto a chiedere l'ammissione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;
  - ✓ nel corso del mese di settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Eurofidi, a seguito della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e della sospensione in via cautelativa e temporanea dell'attività di concessione di garanzie, accertato il verificarsi della causa di scioglimento della Società per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, ha deliberato lo scioglimento della Società e la liquidazione del patrimonio aziendale;
  - ✓ conseguentemente la Società ha comunicato alla Banca d'Italia la rinuncia all'istanza di autorizzazione all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ed ha dovuto rinunciare al conseguimento della legittimazione ad emettere nuove garanzie; il personale è stato transitoriamente adibito alla cura dei rapporti con la clientela in funzione della conservazione dell'avviamento aziendale nella prospettiva, di eventuali cessioni a terzi delle strutture aziendali, alle quali tale personale è assegnato. Al di fuori di quelle attività che permangono tutt'ora, perché estranee alla vigilanza della Banca d'Italia, la cancellazione dell'albo degli intermediari finanziari non consente la prosecuzione dell'attività istituzionale caratteristica,

*Arre*

*Arre*

*Mef*

*Arre*

*Arre*

quale la prestazione di garanzie collettive ed ha di fatto portato alla cessazione di tutte le attività connesse, con un esubero strutturale pari a 112 unità.

- 5) Le Parti si sono confrontate nel corso della fase sindacale per la ricerca di soluzioni alternative al licenziamento anche attraverso eventuali ricollocazioni di parte dei lavoratori in esubero, registrando altresì una riduzione del numero dei lavoratori eccedentari derivante da risoluzioni consensuali.
- 6) La Regione Piemonte con nota Pec del 19 luglio u.s. nella duplice veste, sia istituzionale che di socio della Società Eurofidi, ha ribadito il proprio impegno a mettere in campo ogni utile azione volta a favorire processi di mobilità del personale e ad attivare interventi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori interessati, anche attraverso il servizio Alte Professionalità dell'Agencia Piemonte Lavoro e/o inserendoli nelle azioni previste dai programmi regionali di intervento
- 7) Dopo ampio e approfondito confronto, le Parti hanno inteso definire la presente procedura di licenziamento collettivo come di seguito precisato.

#### TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La procedura di licenziamento collettivo, avviata dall'Azienda in data 21 marzo 2017, viene conclusa con accordo per un numero massimo di 77 unità lavorative, con riduzione degli esuberi inizialmente dichiarati.
3. Il licenziamento potrà essere intimato ai lavoratori, entro il termine di legge, sulla base dei criteri di legge di cui all'art. 5 della legge n. 223/91.
4. Le Parti si incontreranno ogni 4 mesi o su richiesta di una delle stesse per monitorare la situazione aziendale, anche al fine dell'attivazione di eventuali procedure di licenziamento collettivo strettamente collegate al décalage della fase liquidatoria.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara conclusa con accordo la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

EUROFIDI scarl in liquidazione

OO.SS.